Accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990, DPR 184/2006)

TARIFFE PER IL RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI

Descrizione	Formato	Quantità[1]	Tariffa
Consultazione	-	-	-
Riproduzione fotostatica, stampa e/o acquisizione digitale[2]	A3 / A4 / A5	fino a 10	-
		da 11 a 30	€ 3,00
		da 31 a 50	€ 5,00
		da 51 a 75	€ 8,00
		da 76 a 100	€ 10,00
		oltre 100	€ 10,00 + tariffa specifica
	altri formati	rimborso dei costi sostenuti	
Masterizzazione CD/DVD[3]	-	n. 1 CD/R	€ 2,00
	-	n. 1 DVD/R	€ 4,00
Rilascio di copie autentiche[4]	-	-	tariffa specifica + imposta bollo vigente
Diritti di ricerca e visura[5]	archivio corrente[6]	-	€ 10,00
	archivio di deposito	-	€ 15,00
Invio tramite servizio postale	-	-	spese a carico del destinatario
Invio tramite e-mail o PEC[7]	-	-	-
Invio tramite telefax	A4	max 10 fogli	-

Casi di esenzione

Sono esenti dal pagamento delle tariffe stabilite a titolo di rimborso dei costi di riproduzione dei documenti tutte le richieste di accesso e/o di informazioni inoltrate dalle altre amministrazioni pubbliche, dagli assessori e consiglieri regionali della Regione del Veneto, dal collegio dei Revisori dei Conti dell'AVEPA, dal Nucleo di valutazione dell'AVEPA e dall'organismo di certificazione dei conti FEAGA/FEASR.

[1] Le quantità si intendono espresse in facciate di foglio. Le tariffe specifiche si applicano a prescindere dalle modalità di rilascio e/o di invio dei documenti.
[2] L'acquisizione digitale (scansione) è possibile solo per documenti in formato A4.
[3] Al costo del supporto indicato va aggiunta la tariffa specifica per la scansione dei documenti, se dovuta.
[4] Qualora l'interessato richieda il rilascio di copie autentiche dei documenti che costituiscono oggetto della richiesta di accesso, il rilascio delle stesse è subordinato al pagamento dell'imposta di bollo vigente.
[5] I diritti di ricerca e visura sono dovuti unicamente qualora i documenti richiesti non risultino immediatamente disponibili all'interno degli uffici della struttura che riceve la richiesta di accesso. In tal caso i diritti di ricerca sono dovuti a prescindere dalle modalità di rilascio e/o di invio dei documenti.
[6] Fascicoli non ancora trasferiti all'archivio di deposito e conservati in locali diversi dagli uffici della struttura che riceve la richiesta di accesso (ad es. altra struttura AVEPA, ufficio CAA, ecc.).
[7] L'invio dei documenti tramite posta elettronica certificata (PEC) deve essere espressamente richiesto dall'interessato, che a tal fine deve disporre di una casella di PEC. In caso contrario si procede all'invio tramite e-mail semplice.